

N. R.G. 3232/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Sorgi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3232/2017 promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. MANGIONE STEFANIA,
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore

ATTORE

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv.
CUSINATO EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO 58
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. PALOMBARINI SERGIO, elettivamente
domiciliato in VIA D'AZEGLIO, 58 40123 BOLOGNA presso il difensore

CONVENUTI

con il patrocinio dell'avv. AUGUSTO ZINGAROPOLI elettivamente
domiciliata in Salerno, via Domenico Vietri n,5 presso il difensore

INTERVENUTO

Avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Parti ricorrenti, dichiaravano di essere state
assunte a tempo indeterminato rispettivamente in data 05/03/2016 e in data 17/12/2015, alle
dipendenze della esercente attività cinematografica presso i
cinema , entrambe in qualità di "addette alla vendita".

La società ra affittuaria di azienda dei locali dei cinema
suindicati in forza di un contratto stipulato in data 10/10/2014 con la l
. proprietaria oltre che degli immobili anche dell'azienda affittata, la quale



recedeva dal contratto in data 10/10/2016, dando regolare preavviso, con accordo di rientrare in possesso dell'azienda in data 20/05/2017.

Con tale giustificazione, la in data 14/04/2017 comunicava ai propri dipendenti, tra i quali anche le ricorrenti, che il loro rapporto di lavoro si sarebbe interrotto alla stessa data del 20/05/2017, con preavviso decorrente dal 01/05/2017. Peraltro, le ricorrenti non avrebbero perso contestualmente anche la qualità di socie della cooperativa.

Con ricorsi depositati separatamente dinanzi al Tribunale di Bologna nei confronti anche della società .., titolare dell'attività cinematografica presso il .., ritenendo che tale società costituisse un unico centro di imputazione con la società .. le parti ricorrenti impugnavano il licenziamento, rivendicando, in via principale, il diritto di essere reintegrate sul posto di lavoro ex art. 2 commi 1 e ss. del d.lgs. 23/2015 e art. 2112, comma 4, c.c., da parte della retrocessionaria I s.r.l. – trasformatasi per incorporazione in .. in data 09/11/2017 – nonché il risarcimento del danno subito, anche nei confronti della retrocedente.

Si costituivano in giudizio .. e la società A .. chiedendo il rigetto del ricorso, contestando l'unicità del centro di imputazione e, per quanto concern .., la legittimità della cessazione del rapporto di lavoro con le due ricorrenti, ritenendo peraltro lo stesso non licenziamento dal punto di vista tecnico in quanto definito mera interruzione del rapporto di lavoro.

Interveniva volontariamente ex art. 419 c.p.c. la .. – già .. – che si dichiarava estranea alle rivendicazioni di parti ricorrenti, in forza del già citato contratto di affitto di azienda, che prevedeva nello specifico la restituzione del complesso dei beni aziendali privo di dipendenti. Sosteneva inoltre la società intervenuta che non sussistesse, ai fini dell'applicabilità della disciplina del trasferimento di azienda ex art. 2112, comma 5, c.c., il requisito della identità di attività tra quella esercitata dalla retrocedente e la propria, essendo l'attività di cinema cessata in data 20/05/2017, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro delle ricorrenti e del perfezionamento del recesso dal contratto d'affitto.

Il giudice conduceva attività istruttoria e, all'udienza del 27/07/2018, nella quale veniva disposta la riunione dei due fascicoli processuali, dopo la discussione, leggeva il dispositivo della sentenza.

Ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto nella sua domanda principale.

In primo luogo, è pacifico, anche in giurisprudenza, che l'art. 2112 c.c. circa il trasferimento d'azienda sia pienamente applicabile anche al caso di retrocessione d'azienda affittata, come nel caso di specie (C. Cass. 4423/2016, C. Cass. 9012/2009, C. Cass.12909/2003).

È stato confermato che in data 20/05/2017 il rapporto di lavoro delle ricorrenti nei confronti della .. sia stato risolto determinando così un licenziamento, anche perché l'ulteriore rapporto societario non rileva in questa sede e non incide sulle qualificazioni da un punto di vista lavoristico, ed è documentale che, alla stessa data, si perfezionava anche il recesso esercitato dall' .. – dopo



– nei confronti dell'affittuaria d'azienda C
– in seguito trasformatasi in
Tuttavia, – solo in data
08/06/2017 comunicava alla Camera di Commercio di Bologna che la data di cessazione di
ogni attività cinematografica era da collocarsi al 29/05/2017.

Vista l'ufficialità del documento in questione, non rileva che, eventualmente, la
materiale proiezione cinematografica possa essersi interrotta la settimana prima, come
sostenuto dalle parti convenute e intervenute, bensì la formale comunicazione di cessazione
dell'attività da parte della retrocessionaria – dopo !
s.r.l. . A suffragare tale dato è anche il contenuto del manifesto 30/05/2017 affisso dalla
società _____, relativamente alla situazione del cinema Capitol,
indicato come in attività almeno fino al 29/05/2017. Può affermarsi che nell'arco temporale
che va dal 20 al 29 maggio 2017 la _____ – in seguito trasformatasi
in _____ - in quanto retrocessionaria dell'azienda nel suo complesso, sia stata
titolare non solo dei dipendenti illegittimamente licenziati per trasferimento d'azienda dalla
_____.l., in violazione dell'art. 2112, comma 4 c.c., ma anche della medesima
attività cinematografica. Nel retrocedere l'azienda, dunque, è avvenuto un mero
“*mutamento di titolarità di un'attività economica organizzata (...) preesistente al
trasferimento*” che ha comunque conservato la propria identità.

Da ciò si conclude, innanzitutto, per l'illegittimità ex art. 2 commi 1 e ss. del d.lgs.
23/2015 dei licenziamenti disposti nei confronti delle ricorrenti

in occasione di trasferimento di azienda, in violazione del già richiamato art.
2112, comma 4, c.c., che, in quanto nulli, dovranno essere considerati *tamquam non essent*.
Conseguentemente, a seguito della retrocessione d'azienda, la società

– in seguito trasformatasi in _____ - è stata fino al 29/05/2018 titolare
dei beni aziendali, nonché dei lavoratori dipendenti addetti all'attività non ancora cessata. A
nulla può rilevare dinanzi al giudice del lavoro ai fini della presente causa, infatti, che fosse
preesistente una scrittura privata tra le imprese convenute in cui le stesse si erano accordate
affinché con la successiva retrocessione d'azienda non sarebbero stati trasferiti anche i
lavoratori dipendenti.

L'illegittimità del licenziamento comporta come conseguenza le tutele previste dal
citato art. 2, comma 1, del d.lgs. 23/2015, e quindi la condanna della società
alla reintegrazione delle ricorrenti, oltre al pagamento di una un'indennità commisurata
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione.

Infine, si precisa che la società cedente _____ secondo la
normativa più volte citata, sarebbe tenuta in solido con la cessionaria solo per “*tutti i crediti
che il lavoratore aveva a tempo del trasferimento*” e non, quindi per quelli sorti
successivamente. Tuttavia, il comportamento illegittimo della _____
nel licenziare i propri lavoratori dipendenti in occasione del trasferimento d'azienda
determina la condanna alle spese anche nei suoi confronti, insieme alla _____,
mentre si tiene indenne la convenuta _____ in quanto, accogliendo la domanda



principale, il giudice non si pronuncia sulle richieste avanzate anche nei suoi confronti come domande subordinate.

Le spese sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

- 1) Accoglie il ricorso e ritenuti nulli i licenziamenti intimati da
(
del 20/5/2017 nei confronti delle ricorrenti ai sensi dell'art. 2112 , IV°
comma C.C. condann
, subentrata a
per fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2 l.
D.Lgs. 23/2015 , alla reintegrazione delle ricorrenti oltre al pagamento di una un'indennita'
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione;
- 2) Condanna
, in solido tra
loro, al pagamento delle spese di giudizio a favore delle ricorrenti C
N-----
che liquida in (6.000,00 + 30%) € 7.800,00 oltre IVA, CPA, oltre 15%
spese generali
- 3) Spese compensate relativamente alla par
- 4) Motivazione nei sessanta giorni.

Bologna il 27/07/2018

Il Giudice Unico
Carlo Sorgi

